CAMERA DEI DEPUTATI N. 4521-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **BASSI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

nella seduta del 31 ottobre 1967

—

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, recante disposizioni concernenti l'incremento del Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e l'utilizzazione delle disponibilità del Fondo medesimo

Presentata alla Presidenza il 29 novembre 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, del quale si chiede la conversione in legge, è stato ispirato soprattutto dalla necessità di predisporre i mezzi finanziari occorrenti (miliardi 476) per ripianare la nota situazione debitoria degli enti mutualistici. Nel contempo esso consentirà la copertura finanziaria del disegno di legge n. 4560, presentato alla Camera il 14 novembre 1967, che dispone l'aumento dei fondi di dotazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, del Banco di Sardegna, dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS per complessivi 200 miliardi.

Il fabbisogno complessivo (miliardi 676) graverà sul bilancio dello Stato per 264.800 milioni, così ripartiti: 1967 milioni 82.800; 1968 milioni 66.000; 1969 milioni 66.000 e 1970 milioni 50.000. Per i rimanenti 411.200 milioni netti è autorizzata la emissione di

buoni del tesoro in ragione di 194.000 milioni netti nel 1968 e 217.200 milioni netti nel 1969.

Il Governo ha dovuto ricorrere al sistema del decreto-legge per garantire il coordinamento della operazione finanziaria testé disposta, per le emissioni dei buoni novennali del tesoro, che avrà inizio il 2 gennaio 1968, per il rinnovo di un eguale importo di essi in scadenza. Infatti l'allestimento di una emissione da effettuarsi il 2 gennaio 1968, esige adempimenti amministrativi nel corso dei mesi di novembre e di dicembre 1967: decreto del Ministero del tesoro, sua registrazione, convenzione con la Banca d'Italia, atto consortile con le aziende di credito, informazione al mercato.

Inoltre provvedimenti finanziari attraverso mezzi derivati dal bilancio e mezzi derivati dal mercato possono essere meglio attuati quando i mezzi stessi si concentrino in un unico fondo, applicando un metodo già in passato sperimentato, quando si è proceduto alla fiscalizzazione degli oneri sociali. Ciò ha ha indotto a concentrare i mezzi destinati al finanziamento dei provvedimenti menzionati, nel fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Detto fondo era stato costituito, con personalità giuridica propria e gestione autonoma, « allo scopo esclusivo di provvedere al graduale acquisto sul mercato dei buoni del tesoro novennali ». L'articolo 1 del decreto al nostro esame consente invece che le sue disponibilità possano essere « utilizzate anche per effettuare aumenti al bilancio dello Stato in relazione a specifici compiti attribuiti da apposite leggi al fondo medesimo ».

Detto fondo, che l'articolo 2 del decreto al nostro esame incrementa di 676 miliardi, per i fini più sopra illustrati, si accinge pertanto a divenire, da semplice strumento di intervento sul mercato finanziario, a sostegno del corso dei buoni del tesoro, un più valido strumento di ausilio della politica generale del bilancio e in particolare della spesa pubblica ad annualità differite.

Rimanendo pertanto riservato al Parlamento l'esame di merito delle singole leggi attributive, di volta in volta, di specifici compiti al fondo in parola, il Relatore ritiene che si possa consentire da tutte le parti sulla opportunità della via scelta dal Governo ed invita pertanto la Camera ad approvare la richiesta conversione in legge.

BASSI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, recante disposizioni concernenti l'incremento del Fondo di cui allo articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e l'utilizzazione delle disponibilità del Fondo medesimo.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.